



PROVINCIA DI TORINO

Estratto

COMUNE DI ORBASSANO

La presente deliberazione viene ripubblicata per ulteriori gg 30 dal 9.7.97 all' 8.8.97.

Orbassano, li 8.7.97.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 Il Segretario gen.le Di Vito Continella

[Handwritten signature]

OGGETTO: Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo. Adozione. Revoca delibere Commissario Straordinario n. 56 del 28 luglio 1994 e n. 76 del 4 ottobre 1994.

L'anno millenovecentonovantasette addi' due del mese di Giugno alle ore 21,00 nella sala delle adunanze Consiliari, convocato per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

DELL'ACQUA Graziano - Sindaco

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ALIOTTA Salvatore | DELLA NOTTE Emilio |
| AYROLDI Giuseppe | DONALISIO Attilio |
| BERNAUDO Lucia | FISCHETTO Salvatore |
| BONOMO Michele | GUERRA Francesco |
| BROSIO Giorgio | LEVIZZARI Alessandro |
| CALANDRINO Eleonora | MOI Marco |
| CHIESA Ernesto | PIZZUTTO Roberta |
| CIMINI Uliana | SORBO Rosario |
| COLAPINTO Francesco | TAGLIANI Domenico |
| DE CARO Fulvio | VENEZIANO Rocco |

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: BONOMO, DELLA NOTTE (giustificato) e PIZZUTTO (giustificata).

Assume la presidenza la Sig.ina CALANDRINO Eleonora Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Vito CONTINELLA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Bussone, Gay, Lieti, e Marroni

COMUNE DI ORBASSANO
PUBBLICAZIONE IN ALBO PRETORIO
del 8/7/97 a 8/8/97

COMUNE DI ORBASSANO
PUBBLICAZIONE IN ALBO PRETORIO
del 6/6/97 a 21/6/97
N. 51
IL MESSG. COMUNALE

Deliberazione C.C. n. 51 del 2 /6 /1997

OGGETTO: Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo. Adozione. Revoca delibere Commissario Straordinario n. 56 del 28 luglio 1994 e n. 76 del 4 ottobre 1994.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco in merito all'oggetto:

Premesso:

- che con la deliberazione del 28 luglio 1994, n. 56, il Commissario Straordinario adottava il Regolamento per l'attuazione degli articoli 2, 4-6, 7-10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- che con la deliberazione del 4 ottobre 1994, n. 76, il Commissario Straordinario integrava il regolamento sopra citato in seguito ai rilievi formulati dal Comitato Regionale di Controllo, Sezione Decentrata di Torino;
- che con la deliberazione del 6 novembre 1995, n. 103, questo Consiglio Comunale ha approvato la nuova struttura organizzativa e le dotazioni organiche del Comune;

Richiamata la direttiva emanata dal Sindaco in ordine al citato regolamento circa l'opportunità di aggiornare, proprio in virtù del nuovo organigramma approvato, la tabella dei tipi di procedimenti con riportato a fianco di ciascuno sia l'unità organizzativa responsabile sia i termini di conclusione degli stessi, nonché l'articolato, tenendo conto anche della giurisprudenza formatasi al riguardo;

Visto il verbale del 24 gennaio 1996, n. 2, con il quale il Comitato di Coordinamento (previsto dall'art. 49 del vigente Statuto Comunale), prendendo atto della succitata direttiva, ha individuato le operazioni necessarie al compimento della medesima;

Ritenuto necessario ridefinire le unità organizzative responsabili per ciascun tipo di provvedimento adottato da quest'Amministrazione;

Vista la vigente pianta organica del personale dipendente e individuati i dirigenti responsabili;

Constatato che ai sensi dell'art. 17 - comma 1^a - lettera f) - del D.Lgs. n. 29/93 l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e' in capo ai dirigenti;

Che tale indicazione va recepita per dare alla stessa la giusta pubblicita' e perche' possano essere espletate le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli organi elettivi;

Fatto presente che in caso di mancata designazione dei responsabili dei procedimenti, si intende responsabile di tutte le connesse incombenze ai procedimenti il dirigente di settore;

Constatata inoltre l'opportunita' di individuare i procedimenti soggetti alle procedure di partecipazione degli interventi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferma restando la competenza del dirigente di strutture e del responsabile del procedimento di decidere in merito alle fattispecie che in concreto si presentano;

Considerato che l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che: "Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale";

Ritenuto inoltre di dovere determinare per ciascun tipo di provvedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi;

Dare atto che tale termine decorre dall'inizio di ufficio del provvedimento o dal ricevimento delle domande se il provvedimento e' ad iniziativa di parte;

Ritenuto, nell'ambito dei poteri di autonomia organizzativa degli Uffici prevista dall'art. 5 della legge 8/6/1990, n. 142 - che attribuisce ai Comuni la potesta' di adottare, nel rispetto della legge e dello statuto, appositi regolamenti per il "funzionamento" degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle

funzioni - approvare una specifica regolamentazione per l'attuazione degli articoli 2, 4-6, 7-10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Vista la nota del 21 ottobre 1995, prot. n. 9503916 - Sett. 1/29/2, con la quale la Prefettura di Torino richiedeva informazioni circa lo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella legge 7/8/1990, n. 241;

Visto lo schema di regolamento riportato in allegato e ritenuto doverlo integralmente approvare;

Visto il prospetto allegato al succitato regolamento, nel quale vengono riportati i procedimenti, le unita' organizzative, nonche' i tempi di conclusione del procedimento e ritenuto meritevole di approvazione;

Considerata la necessita' di revocare le deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 56 e 76, rispettivamente del 28/07/1994 e del 04/10/1994;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Uditi gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Colapinto, Cimini e Chiesa, riportati nell'allegato "A";

Visto l'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, come modificato dall'art. 17, commi 85 e 86 della legge 127/97;

Visto l'allegato parere favorevole espresso su detta proposta del Dirigente del Settore Amministrativo in ordine alla regolarita' tecnica, dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarita' contabile;

Visto l'art. 32 della legge 8.6.1990 n.142;

Visto l'emendamento proposto dal Sindaco (allegato "b") sul quale il Dirigente dei Servizi amministrativi ed il Segretario Generale hanno apposto il loro parere favorevole in ordine, rispettivamente, alla regolarita' tecnica ed alla legittimita';

Visto l'esito, proclamato dal Presidente, su tale emendamento, della votazione espressa per alzata di mano che e' del seguente tenore:

Presenti n. 18;
Votanti n. 17;
Astenuto n. 1; (Colapinto);
Voti favorevoli n. 17;
Voti contrari n. zero;

A P P R O V A

il sopracitato emendamento, riportato in allegato "b";

infine:

lo stesso Consiglio Comunale

visto l'esito, proclamato dal Presidente, della successiva votazione, sulla proposta di deliberazione come sopra emendata, espressa per alzata di mano che e' del seguente tenore:

Presenti n. 18;
Votanti n. 17;
Astenuto n. 1 (Colapinto);
Voti favorevoli n. 17;
Voti contrari n. zero;

DELIBERA

1) - di adottare il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo, nel testo (composto di n. 16 articoli) unito alla presente di cui fa parte integrante e sostanziale;

2) - di approvare il prospetto allegato al succitato regolamento riportante per ciascun tipo di procedimento, l'unita' organizzativa responsabile, nonche' i termini massimi per la conclusione dei procedimenti stessi;

3) - di revocare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti deliberazioni del Commissario Straordinario: a) n. 56 del 28 luglio 1994; b) n. 76 del 4 ottobre 1994, rispettivamente di adozione e modifica del vigente Regolamento per l'attuazione degli art. 2,4-6, 7-10 e 11 della legge 7 agosto n. 241 che viene abrogato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo atto normativo di cui ai precedenti punti n. 1 e 2).

4) - di impegnarsi a pubblicizzare mediante l'affissione di manifesti e locandine quanto disposto con il citato regolamento.

Del che si è redatto il presente verbale.
In originali firmati.

IL PRESIDENTE
Eleonora CALANDRINO
f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Vito CONTINELLA
f.to

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL RAGIONIERE GENERALE

Si attesta che il presente atto non comporta alcuna copertura finanziaria di spesa (art. 55 legge 142/1990).

IL RAGIONIERE GENERALE

(F.to F. Alessi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 6 GIU. 1997

il 6 GIU. 1997

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

il 6 GIU. 1997

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 7 LUG. 1997
per:


scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (art. 46, comma 1) trasmessa con elenco N. 40 pervenuto al CO.RE.CO. in data 6.6.97

richiesto chiarimento con fonogramma N. _____ in data _____
forniti in data _____ con nota prot. n. _____

pervenuta comunicazione dal CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (articolo 46, comma 5) provv. n. _____ del _____

il 8 LUG. 1997

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI ORBASSANO
Provincia di Torino

***REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO***

CAPO I
INDICAZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "legge" si intende la L. n. 7 agosto 1990 n. 241.
2. L'allegato "A", intitolato "Elenco dei procedimenti amministrativi indicante per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile e il termine per la conclusione dello stesso" costituisce parte integrante del presente regolamento.

CAPO II
OGGETTO

Art. 2
Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento uniforma le procedure amministrative del Comune ai principi di legge e dello Statuto Comunale.
2. Il regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi che conseguano obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debbano essere iniziati d'ufficio.

CAPO III
TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 3
Termine per la conclusione del procedimento

1. Tutti i procedimenti di cui al precedente articolo 2, comma 2, devono concludersi con il provvedimento espresso al quale sono finalizzati
2. Nelle ipotesi non disciplinate per legge o con altro regolamento, il termine massimo per la conclusione dei procedimenti è quello risultante dall'allegato prospetto

contrassegnato con la lettera "A" che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Il termine previsto non è comprensivo dei tempi necessari per l'acquisizione di pareri obbligatori e valutazione tecniche di organi o enti esterni al Comune, in quanto in tali casi il termine sarà sospeso sino al loro ricevimento. Trovano in ogni caso applicazione i disposti degli art. 16 e 17 della legge 07.08 1990 n. 241.
4. Il termine previsto non è comprensivo dei tempi necessari per l'eventuale fase integrativa di efficacia dell'atto.
5. Oltre ai casi sopra indicati, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:
 - a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;
 - b) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento.

CAPO IV TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Art. 4

Decorrenza del termine

1. Il termine per i procedimenti d'ufficio decorre dalla data di adozione dell'atto propulsivo.
2. Il termine per i procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza.
3. Nel caso di consegna diretta della domanda o istanza, la data è comprovata dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio protocollo generale; nel caso di trasmissione mediante servizio postale, la data è comprovata dal timbro datario apposto all'arrivo dall'ufficio protocollo generale.

Art. 5

Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione

1. La domanda o l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati, e portati a idonea conoscenza degli amministratori, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o dal

regolamento per l'adozione del provvedimento, nonchè indirizzata all'organo competente.

2. Le modalità di redazione della domanda e l'individuazione della documentazione sono stabilite con determinazione dirigenziale da adottarsi entro tre mesi, come previsto al successivo art. 15.
3. Qualora la domanda o l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, di cui al successivo Capo IV, ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
4. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda o dell'istanza, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza regolarizzata o completata.

CAPO IV **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Art. 6

L'unità organizzativa ed il dirigente

1. L'allegato "A" al presente regolamento individua per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile.
2. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonchè, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
3. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 2, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla competente unità organizzativa.

Art. 7

Funzioni del responsabile

1. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni sotto riportate ed i compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, ivi compresi quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 04 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimenti;

- b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge per l'acquisizione del consenso di altre amministrazioni ;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione ;
- f) provvede alla osservanza del termine previsto per ogni procedimento

2. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del dirigente e del responsabile del procedimento sono comunicati:

- a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- b) a coloro che per disposizione di legge devono intervenire;
- c) a persone diverse dai suoi diretti destinatari nei casi in cui da un provvedimento possa derivare pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili;
- d) su richiesta, a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento;
- e) su richiesta, ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da provvedimento.

CAPO V

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 8

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, l'amministrazione fornisce loro notizia, con le stesse modalità, dell'inizio del

procedimento. La comunicazione non viene effettuata quando sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità.

2. La comunicazione deve contenere l'oggetto del procedimento promosso, il termine per la conclusione del procedimento, l'indicazione dell'unità organizzativa competente, il nominativo del relativo dirigente e del funzionario responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti e l'orario di accesso all'ufficio medesimo, il termine entro il quale gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti.
3. Qualora, per il numero di destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, o vi siano esigenze di celerità di procedimento, il responsabile del procedimento, motivando adeguatamente, può predisporre, oltre all'affissione all'albo pretorio, altre forme di pubblicità, quali comunicati stampa, avvisi pubblici o altri tipi di comunicazione pubblica.
4. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatte valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti entro il termine massimo di dieci giorni.

Art. 9

Intervento volontario

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento.
2. L'atto di intervento deve contenere gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale l'intervento è riferito, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio dell'interveniente.
3. Il responsabile del procedimento deve valutare se il soggetto interveniente sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 della legge; in caso affermativo, deve inviare all'interveniente una comunicazione contenente le informazioni di cui all'art. 8, secondo comma, del presente regolamento; in caso negativo, deve comunicare, motivando adeguatamente, le ragioni ostative all'intervento.
4. Ai fini della valutazione di cui al comma precedente si individuano i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a. Natura democratica dell'organizzazione;
 - b. finalità statutaria di tutela degli interessi diffusi che possono essere pregiudicati dall'atto conclusivo del procedimento;
 - c. assenza di scopi di lucro;
 - d. rappresentatività da valutare in base all'ambito territoriale ed al numero degli iscritti.

Art. 10

Modalità di partecipazione

1. Gli interessati possono prendere visione degli atti istruttori relativi a procedimenti in corso che li riguardano
2. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti che devono essere obbligatoriamente valutati dal responsabile dell'unità organizzativa competente. Il termine entro il quale le memorie e i documenti devono essere presentati non può essere superiore ai due terzi dell'intera durata del procedimento, decorrente dalla data di arrivo della comunicazione dell'avvio del procedimento. La presentazione di memorie e documenti oltre il predetto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.
3. Gli interessati possono assistere a sopralluoghi ed ispezioni personalmente o attraverso un proprio rappresentante.

Art. 11

Accordi facoltativi e accordi sostitutivi di procedimenti

1. L'amministrazione comunale può concludere accordi finalizzati alla determinazione del contenuto discrezionale del provvedimento finale e accordi sostitutivi di provvedimenti nel rispetto dell'art. 11 della legge 07.08.1990 n. 241.

Art. 12

Ricorsi

1. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

CAPO VI
LIMITI APPLICATIVI

Art. 13

Limite di applicazione delle norme del Capo V

1. Ai sensi dell'art. 13 della legge, le disposizioni contenute nel Capo V non si applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione comunale diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti le particolari norme che li regolano.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Integrazione e modificazione del regolamento

1. I procedimenti individuati da nuove disposizioni di legge saranno disciplinati da apposite norme integrative del presente regolamento.

Art. 15

Modalità attuative

1. Ciascuna unità organizzativa, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, è tenuta ad uniformare i moduli utilizzati alle disposizioni contenute nella legge, nonché nei regolamenti attuativi.
2. I Dirigenti del Comune sovrintendono alla applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, impartendo, se necessario, disposizioni applicative e predisponendo misure organizzative per la riduzione di tempi procedurali.

Art. 16
Pubblicità

1. Il presente regolamento è stato pubblicato sull'Albo Pretorio secondo le modalità stabilite dal vigente Statuto Comunale.

INDICE

	PAG
Art. 1 Definizioni	2
Art. 2 Finalità ed ambito di applicazione	2
Art. 3 Termine per la conclusione del procedimento	2
Art. 4 Decorrenza del termine	3
Art. 5 Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione	3
Art. 6 L'unità organizzativa ed il dirigente	4
Art. 7 Funzioni del responsabile	4
Art. 8 Comunicazione dell'avvio del procedimento	5
Art. 9 Intervento volontario	6
Art. 10 Modalità di partecipazione	7
Art. 11 Accordi facoltativi e accordi sostitutivi di procedimenti	7
Art. 12 Ricorsi	7
Art. 13 Limite di applicazione delle norme del Capo V	8
Art. 14 Integrazione e modificazione del regolamento	8
Art. 15 Modalità attuative	8
Art. 16 Pubblicità	9
INDICE	10